



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 281 del 06/05/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Parma, con nota del 15 febbraio 2024, prot. ASST n. 11122, ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Francesca Pezzoni, medico iscritto alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Anestesia e rianimazione 2, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Francesca Pezzoni presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la

stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Anestesia e rianimazione 2 ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Francesca Pezzoni la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Parma per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Parma la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Francesca Pezzoni di attività formativa professionalizzante presso la SC Anestesia e rianimazione 2, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA E DEL
DOLORE E L' ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER LA FREQUENZA PRESSO LA
STRUTTURA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA.**

l'Università degli studi di Parma, (P.I. 00308780345), di seguito denominata
Università, con sede legale in Via Università, 12, nella persona del Rettore prof. Paolo
Martelli, nato a Parma il 25/04/1960;

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, (P.I. 04114370168), di seguito denominata "ASST", con
sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, nella persona del Direttore generale dott.
Francesco Locati;
di seguito congiuntamente "Parti"

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal
Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in
conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;

- che l'art. 19 del Regolamento Scuole di Specializzazione, pubblicato con DRD n.
3515/2015 prot. n. 110268 del 10/12/2015 consente ai fini della formazione dei
medici specialisti di avvalersi delle strutture di specialità diverse da quelle facenti
parte della rete formativa per lo svolgimento dell'attività formativa
professionalizzante e di tirocinio previsti dall'ordinamento didattico della Scuola di
specializzazione in anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore;

- preso atto del D.I. 68 del 04/02/2015, che definisce gli ordinamenti delle scuole di
specializzazione di area sanitaria;

- che ai sensi del D.I. n. 402 del 13/06/2017 allegato 1, l'attività formativa professionalizzante ed i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Preso atto del verbale del consiglio della scuola di specializzazione in anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore del 29/01/2024 con il quale si autorizza la dott.ssa Francesca Pezzoni nata il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente a [REDACTED] ([REDACTED]), medico in formazione specialistica in anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore che necessita di acquisire competenze sull'attività svolte nella SC Anestesia e Rianimazione 2 (SS Anestesia ostetrica dal 01/06/2024 al 31/08/2024, SS Anestesia e rianimazione cardiocirurgica dal 01/09/2024 al 31/12/2024)

- che la struttura della rete formativa non consente una completa acquisizione delle competenze assicurate presso la sede;

- che il potenziale formativo della SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'ASST è in grado di accogliere ulteriori medici in formazione specialistica rispetto coloro i quali stanno già frequentando le medesime strutture.

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

L'ASST, tenuto conto del potenziale formativo della struttura sanitaria e del numero dei medici in formazione specialistica che frequentano le strutture sopracitate, mette a disposizione dell'Università, per le esigenze formative della dott.ssa Francesca Pezzoni, iscritta alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, gli spazi e le attrezzature, i servizi e i laboratori della SC Anestesia e Rianimazione 2 per l'acquisizione delle competenze necessarie al completamento della formazione.

L'attività professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/06/2024 al 31/12/2024 e potrà essere prorogata previo accordo scritto fra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

ART. 2

1. L'utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e dei laboratori di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, del medico in formazione specialistica che accede alle strutture messe a disposizione dall'ASST.

ART. 3

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso le strutture dell'ASST e ciò al solo fine dell'acquisizione delle competenze altrimenti non acquisibili all'interno della "rete formativa".

2. Compete al Consiglio della Scuola definire per ciascun specializzando il relativo

programma formativo.

ART. 4

1. L'ASST si impegna a verificare, attraverso il proprio personale appositamente preposto, le attività effettuate dallo specializzando con specifico riferimento al programma formativo, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione. Il medico in formazione specialistica è tenuto a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività svolta sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal personale appositamente preposto.

2. Al termine del periodo di frequenza, l'ASST si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite.

ART. 5

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 del D.lgs. 368/1999 e s.m.i. l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 6

1. Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è la prof. Elena Giovanna Bignami (Coordinatore della Scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore - Università degli studi di Parma).

2. L'attività professionalizzante presso l'ASST si svolge sotto la guida di un medico specialista appartenente alla struttura.

ART. 7

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

ART. 8

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

ART. 9

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Bergamo.

ART. 10

1. Al medico in formazione specialistica, in base al D.lgs. 81/08, viene svolta la formazione in materia di sicurezza fino al rischio medio dall'Università degli studi di Parma. La Formazione specifica dell'attività svolta sarà a carico dell'ASST.

2. l'ASST effettuerà la sorveglianza sanitaria al medico in formazione specialistica in funzione degli specifici rischi a cui è esposto nello svolgimento dell'attività.

3. Sarà cura dell'ASST fornire al medico in formazione specialistica le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'ASST, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

4. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'ASST e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore della struttura o dal Tutor o altra figura preposta.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

l'ASST fornirà all'Esperto di radioprotezione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (AOUPR) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione

di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, alla definizione dei vincoli di dose;

in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all’ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l’ASST provvederà, all’informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall’art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Se l’attività, oggetto della presente convenzione, preveda l’impiego di radiazioni ionizzanti e gli Specializzandi coinvolti nell’attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del d.lgs. n.101/2020, gli esperti di radioprotezione dell’AOUPR e dell’ASST, per conto dei rispettivi datori di lavoro, attuano i seguenti adempimenti:

1) l’esperto di radioprotezione dell’ASST invia all’esperto di radioprotezione dell’AOUPR le informazioni necessarie alla classificazione del lavoratore ai sensi del d.lgs. n. 101/2020;

2) Sulla base di queste informazioni, L’ERP dell’AOUPR classifica il lavoratore, predisporre la scheda dosimetrica personale e, nel caso, il libretto di radioprotezione.

Per il lavoratore classificato esposto il medico autorizzato dell’AOUPR effettua la sorveglianza sanitaria e predisporre il Documento sanitario personale. Nell’ambito

dell'accordo vigente, gli esperti di radioprotezione, di concerto con gli esercenti delle zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi.

3) L'AOUPR si impegna a trascrivere le valutazioni dosimetriche sulla scheda personale dosimetrica del lavoratore, e, limitatamente ai lavoratori classificati di cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione.

4) Il datore di lavoro e l'esperto di radioprotezione dell'ASST provvedono a informare e rendere edotti i lavoratori sui regolamenti, i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie aree e zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.lgs.101/2020.

5) I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) inerenti altri rischi da parte dell'ASST nel caso in cui l'attività e/o l'idoneità del lavoratore lo richieda. Qualora il lavoratore necessiti di DPI personalizzati per l'espletamento dell'attività con radiazioni ionizzanti oggetto della presente convenzione (esempio: occhiali Anti-x con lenti graduate) egli utilizzerà la dotazione ricevuta presso l'AOUPR.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

per l'AOUPR: gli esperti di radioprotezione del servizio di Fisica Medica, Servizio di Fisica sanitaria AUOPR (Segreteria tel. 0521703183 - email bpiccinich@ao.pr.it).

per l'ASST: l'esperto di radioprotezione dott. Gianluca Poli (Segreteria tel.0356275043 – email glpoli@asst-pg23.it)

ART. 11

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B)

della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il Rettore dell'Università degli studi di Parma

Il Rettore Paolo Martelli

Il direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 311/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/05/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
